



COMUNE DI BUCCHIANICO

Provincia di Chieti

UFFICIO ELETTORALE

AVVISO

*Elezione suppletiva della Camera dei deputati del 15 e 16 novembre 2026 –
voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile
l'allontanamento dall'abitazione*

L'UFFICIALE ELETTORALE

Visto l'art.1 del D.L. 3 gennaio 2006, n.1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n.22 e successive modificazioni e integrazioni che, ai primi quattro commi, recita:

«Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera *b*), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.»;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno 8 maggio 2009, n.28;
Visto lo Statuto Comunale;

RENDE NOTO

CHE gli elettori interessati dovranno far pervenire al Protocollo di questo Comune o a mezzo pec protocollo.bucchianico@pec.it, **non oltre il giorno 26 ottobre 2026**, la relativa domanda con la quale potranno dichiarare la volontà di esprimere il voto presso la propria abitazione (indicando indirizzo completo e recapito telefonico). Alla domanda dovrà essere allegata la copia della tessera elettorale e il certificato medico ASL, come indicato nell'art.1, c.3, del D.L. 3 gennaio 2006, n.1 e s.m.i.

L'Ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo Comune.

L'Ufficiale Elettorale
F.to Tucci Silvia